

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2020

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'Ente riconosce ai soggetti privati che operano nel mercato *automotive* il titolo ad accedere alle informazioni registrate nel pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di un apposito Accordo con l'ACI; vista la nota dell'Unità Progettuale per l'attuazione del documento unico per gli automobilisti del 28 ottobre 2020, con la quale vengono sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo i nuovi schemi di Convenzione tra l'Ente e i predetti operatori privati per la fornitura delle seguenti tipologie di dati: - dati anagrafici per finalità di legge, per avvisi di scadenza revisione, anche inviati da centri di servizi, nonché per campagne di richiamo e di servizio; - dati tecnici e dati anagrafici delle persone giuridiche; - dati statistici; preso atto che l'aggiornamento degli schemi di Convenzione attualmente in essere nasce dall'esigenza di adeguare gli stessi alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GDPR), e a quelle del decreto legislativo n. 101/2018; visti i nuovi schemi di Convenzione all'uopo predisposti, in ordine ai quali l'Avvocatura e il *Data Protection Officer* dell'Ente hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole; tenuto conto che la sottoscrizione delle nuove Convenzioni avverrà attraverso la piattaforma Contratti Digitali dell'Ente, che consente già oggi ai Concessionari della riscossione di presentare istanza di convenzionamento con l'ACI per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dei fermi amministrativi, e di sottoscrivere il relativo contratto in modalità digitale, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. e alla luce dei principi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; tenuto conto altresì che detta modalità di gestione digitale si è rivelata particolarmente efficace nel periodo di applicazione dei vincoli imposti dalla normativa di contenimento della pandemia da Covid-19, favorendo l'accesso al servizio da parte degli utenti e consentendo la lavorazione delle richieste anche attraverso la modalità di lavoro agile; considerato che l'incremento dei servizi accessibili da remoto risulta in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione, approvate dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; **approva** i nuovi schemi di Convenzione per la fornitura di dati del pubblico registro automobilistico ai soggetti privati che operano nel mercato *automotive*, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Direttore l'Unità Progettuale per l'attuazione del documento unico per gli automobilisti per

apportare agli stessi eventuali modifiche ed integrazioni di carattere marginale, tali da non alterarne l'impianto sostanziale. La predetta Unità Progettuale è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione alla presente deliberazione.”.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI ANAGRAFICI CONTENUTI NEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
PER AVVISI DI SCADENZA REVISIONE.

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Visto il provvedimento dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, ai fini dell'invio degli avvisi di scadenza della revisione degli automezzi, prevista dall'art. 80 del citato D.Lgs. 285/1992;

Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

numero autorizzazione Provincia _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte esclusivamente per l'invio delle comunicazioni inerenti gli avvisi di scadenza revisione.

2. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art. 4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.
2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.
3. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i principali dati tecnici e anagrafici dei veicoli circolanti e intestati a soggetti residenti nei comuni delle province di _____ indicati dalla Controparte e con periodo di immatricolazione relativo alla prima revisione.
2. I dati forniti faranno riferimento esclusivamente agli ambiti territoriali di competenza del Centro di Revisione istante.
3. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili __<INDICARE LA PERIODICITA' (mensile, trimestrale ecc.)>__ presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - 23,062 Euro, oltre IVA, a titolo di costo fisso per le province di _____;
 - 0,171 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art.5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT81O0100503211000000200004 BNLITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione

di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.

2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà, senza obbligo di preavviso, di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

5. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità indicate all'art.1.
6. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
7. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di "cloud computing", o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l'uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
8. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
9. La Controparte si impegna a non utilizzare i dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario senza il consenso degli interessati ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010 citato nelle premesse.

10. E' vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l'indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
11. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente per l'invio delle comunicazioni inerenti gli avvisi di scadenza revisione; l'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.
4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla

Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare autonomo del trattamento dati per i trattamenti dei dati PRA forniti da ACI per le finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, compresi quelli imposti dalle norme che saranno emanate nel corso della durata della presente Convenzione, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità,

correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati PRA da essa effettuato.

ARTICOLO 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma
L' ACI

Data e firma
La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7 (Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità), 11 (Modifiche e Foro competente), 13 (Titolarità del trattamento dei dati personali).=====

Data e firma

LA CONTROPARTE

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI ANAGRAFICI CONTENUTI NEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
PER CAMPAGNE DI RICHIAMO E DI SERVIZIO

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Visto il provvedimento dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, ai fini della realizzazione di "Campagne di richiamo dei veicoli difettosi" e di "Campagne di servizio", ogniquale volta si rendano necessari interventi di miglioramento tecnico/qualitativo con impatto diretto o indiretto sulla sicurezza della circolazione e con onere economico dell'intervento a carico della Controparte medesima;

Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte esclusivamente per la realizzazione di "Campagne di richiamo dei veicoli difettosi" e di "Campagne di Servizio",

ogniquale volta si rendano necessari interventi di miglioramento tecnico/qualitativo con impatto diretto o indiretto sulla sicurezza della circolazione e con onere economico dell'intervento a carico della Controparte medesima.

2. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art. 4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.
2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.
3. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i principali dati tecnici e i dati anagrafici degli intestatari dei veicoli, di cui la Controparte fornirà il relativo elenco di targhe/telai e/o gamme di telai in input.
2. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - 1.834,421 Euro, oltre IVA, a titolo di costo fisso per ciascuna campagna richiesta;
 - 0,046 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art.5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT81O0100503211000000200004 BNLIITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione

di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.

2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà, di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per le finalità indicate all'art.1.
2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di "cloud computing", o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l'uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al quale la Controparte è obbligata.
5. La Controparte si impegna a non utilizzare i dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario senza il consenso degli interessati ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010 citato nelle premesse.
6. E' vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e

deve comunque contenere l'indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.

7. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni previste per il conseguimento delle finalità indicate all'art.1 della presente Convenzione; l'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.
4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti, e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare autonomo del trattamento dati per i trattamenti dei dati PRA forniti da ACI per le finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, compresi quelli imposti dalle norme che saranno emanate nel corso della durata della presente Convenzione, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto

dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati PRA da essa effettuato.

ARTICOLO 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma
L' ACI

Data e firma
La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7
(Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità), 11
(Modifiche e Foro competente), 13 (Titolarità del trattamento dei dati personali).=====

Data e firma

La Controparte

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI ANAGRAFICI CONTENUTI NEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
PER FINALITA' DI LEGGE

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Visto il provvedimento dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;
Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI.

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è la fornitura di dati in forma analitica estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte esclusivamente per ____ **<INDICARE LA FINALITA'>** _____. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art. 4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per

l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attua-zione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.

2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.
3. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i dati tecnici e i dati anagrafici degli intestatari dei veicoli, di cui la Controparte fornirà il relativo elenco di targhe in input.

<OPPURE>

Le informazioni fornite riguardano i principali dati tecnici e anagrafici dei veicoli circolanti e intestati a soggetti residenti nei comuni delle province di _____ indicati dalla Controparte.

2. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili __ **<INDICARE LA PERIODICITA' (mensile, trimestrale ecc.)** > __ presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.

3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
- 2.375,935 Euro, oltre IVA, a titolo di rimborso costo fisso su base annuale;

<OPPURE>

- 23,062 Euro, oltre IVA, a titolo di rimborso costo fisso per ciascuna delle province indicate all'art. 3, c. 1;
- 0,171 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito, per un numero di record fino a 100.000 unità su base annuale;
- 0,057 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre ai primi 100.000, per un numero di record compreso tra 100.001 e 500.000 unità su base annuale;
- 0,046 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre ai primi 500.000, per un numero di record compreso tra 500.001 e 1.000.000 unità su base annuale;
- 0,035 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre al primo 1.000.000, per un numero di record superiore a 1.000.000 su base annuale.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art.5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLIITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà, senza obbligo di preavviso, di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per le finalità indicate nell'art.1.
2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di "cloud computing", o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l'uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al quale la Controparte è obbligata.

5. La Controparte si impegna a non utilizzare i dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario senza il consenso degli interessati ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010 citato nelle premesse.
6. E' vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l'indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
7. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso una Unità Territoriale PRA.
3. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione

dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.

4. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni previste per il conseguimento delle finalità indicate all'art.1 della presente Convenzione; l'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.
5. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare autonomo del trattamento dati per i trattamenti dei dati PRA forniti da ACI per le finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, compresi quelli imposti dalle norme che saranno emanate nel corso della durata della presente Convenzione, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.

4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati PRA da essa effettuato.

ARTICOLO 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma
L’ ACI

Data e firma
La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7 (Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità), 11 (Modifiche e Foro competente), 13 (Titolarità del trattamento dei dati personali).=====

Data e firma
La Controparte

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI TECNICI E DATI ANAGRAFICI
DELLE PERSONE GIURIDICHE CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento (EU) 679/2016 (GDPR) e il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano,

Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____,

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte esclusivamente per _____. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art.4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.

2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.
2. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i principali dati tecnici e i dati anagrafici delle persone giuridiche, dei veicoli circolanti e non circolanti nei comuni delle province di _____ e con
<ALTRI REQUISITI INDICATI DALLA CONTROPARTE>
2. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili ___<INDICARE LA PERIODICITA' (mensile, trimestrale ecc.)>___ presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - 23,062 Euro, oltre IVA, a titolo di costo fisso per le province di _____;
 - 0,171 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art. 5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità indicate all'art.1.
2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.

3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di "cloud computing", o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l'uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. E' vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l'indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni previste per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione; l'accertamento di

un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.

4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma
L' ACI

Data e firma
La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7
(Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità), 11
(Modifiche e Foro competente).=====

Data e firma
La Controparte

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI ANAGRAFICI CONTENUTI NEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
PER AVVISI DI SCADENZA REVISIONE INVIATI DA CENTRI DI SERVIZI.

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Visto il provvedimento dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell'11 marzo 2010;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter ottenere i dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, ai fini dell'invio degli avvisi di scadenza della revisione degli automezzi, prevista dall'art. 80 del citato D.Lgs. 285/1992, per conto dei centri di revisione autorizzati dal MIT;

Accertato che l'istante, alla data di stipula della presente Convenzione, ha fornito all'ACI gli atti di delega firmati digitalmente da ogni Centro di revisione autorizzato, dal quale ha avuto mandato per l'espletamento del servizio di invio degli avvisi di scadenza della revisione e che, quindi, possiede i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

Partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da utilizzare esclusivamente per l'invio delle

comunicazioni inerenti gli avvisi di scadenza revisione da parte dei centri di revisione autorizzati dal MIT clienti della Controparte firmataria.

2. La Controparte potrà richiedere e ricevere i dati degli intestatari dei veicoli iscritti al PRA sulla base degli atti di delega ricevuti da ogni singolo Centro di Revisione autorizzato che ha affidato alla Controparte stessa l'esecuzione del servizio di invio degli avvisi di scadenza revisione richiamato al precedente comma 1.
3. La Controparte fornirà preventivamente all'ACI le deleghe sottoscritte digitalmente dai singoli Centri di Revisione autorizzati, suoi deleganti.
4. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 4 e art. 5 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DELEGA.

1. Fermi restando gli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione, i Centri di Revisione, richiamati al precedente art. 1, delegano la Controparte, in qualità di società di servizi, all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente Convenzione. Tutte le clausole della presente Convenzione, facenti riferimento ai Centri di Revisione, dovranno intendersi riferite integralmente alla Controparte, la quale ai sensi dell'art. 1180 del c.c., si impegna ad adempiere anche alle obbligazioni pecuniarie che scaturiranno dalla fornitura dati PRA richiamata all'art. 1.
2. Gli atti di delega dei Centri di Revisione rilasciati alla Controparte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. La Controparte, per ogni centro di revisione autorizzato dal MIT, acquisito come nuovo cliente, si impegna a fornire ad ACI la delega, firmata digitalmente dal Centro Revisione autorizzato, dalla quale risulti inequivocabilmente il soggetto delegante, l'oggetto e la durata della delega.
4. È obbligo della Controparte comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali revoche esercitate nei suoi confronti dai Centri di Revisione suoi clienti.

5. La Controparte si impegna a comunicare ad ACI l'elenco dei centri di revisione loro clienti, in formato Excel, da inviare all'indirizzo email aci-fdautomotive@aci.it, coerentemente alla periodicità dell'elaborazione indicata al successivo art. 5.

ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.
2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 5 della Convenzione.
3. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 6 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 8 della stessa.

ARTICOLO 4. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i principali dati tecnici e anagrafici dei veicoli circolanti e intestati a soggetti residenti nei comuni delle province indicate dalla Controparte nel file Excel previsto al seguente art. 5, e con periodo di immatricolazione relativo alla _____ revisione.
2. I dati forniti faranno riferimento esclusivamente agli ambiti territoriali di competenza dei centri di revisione, clienti della Controparte.
3. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, ad esclusione di quelli relativi all'ambito territoriale, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare, e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 5. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI

1. L'elaborazione dei dati di cui all'art. 4 avverrà a seguito dell'invio ad ACI, da parte della Controparte, dell'elenco dei comuni di interesse dei centri di revisione autorizzati.
L'elenco, in formato Excel, riporterà per ciascun comune il centro di revisione che lo ha richiesto e la provincia cui il comune fa riferimento.
2. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 4 e provvederà a renderli disponibili __<INDICARE LA PERIODICITA' (mensile, trimestrale ecc.)>__ presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
3. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
4. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 6. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sottoindicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - 23,062 Euro, oltre IVA, a titolo di costo fisso per ciascuna delle province presenti nel file Excel di cui all'art. 5 comma 1 e per ogni elaborato consegnato da ACI;
 - 0,171 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito, per un numero di record fino a 100.000 unità;
 - 0,057 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre ai primi 100.000, per un numero di record compreso tra 100.001 e 500.000 unità;
 - 0,046 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre ai primi 500.000, per un numero di record compreso tra 500.001 e 1.000.000 unità;
 - 0,035 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, oltre al primo 1.000.000, per un numero di record superiore a 1.000.000.

ARTICOLO 7. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art. 6, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 3 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 8. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà, senza obbligo di preavviso, di sospendere il servizio e riattivalo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 9. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per le finalità indicate all'art.1.

2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di “cloud computing”, o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l’uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
5. La Controparte si impegna a non utilizzare i dati anagrafici per finalità di comunicazione commerciale o per l’invio di materiale pubblicitario senza il consenso degli interessati ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1709295 dell’11 marzo 2010 citato nelle premesse.
6. E’ vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l’indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
7. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente per l'invio delle comunicazioni inerenti gli avvisi di scadenza revisione. L'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.
4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare autonomo del trattamento dati per i trattamenti dei dati PRA forniti da ACI per le finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, compresi quelli imposti dalle norme che saranno emanate nel corso della durata della presente Convenzione, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati PRA da essa effettuato.

ARTICOLO 15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma
L' ACI

Data e firma
La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Delega), 3 (Durata della Convenzione), 5 (Modalità di fornitura dei dati), 7 (Variazione delle tariffe), 8 (Modalità di pagamento), 9 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 11 (Responsabilità), 12 (Modifiche e Foro competente), 14 (Titolarità del trattamento dei dati personali).=====

Data e firma
La Controparte

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI STATISTICI CONTENUTI NEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento (EU) 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano,

Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____,

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte esclusivamente per _____. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art.4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attua-zione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.

2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati anagrafici estratti dal PRA con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.
2. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite in forma aggregata, riguardano i dati dei veicoli circolanti
<REQUISITI INDICATI DALLA CONTROPARTE>
2. La variazione ai requisiti di estrazione concordati, potrà essere richiesta nel limite di una volta durante l'anno solare e sarà accettata solo se comunicata all'ACI almeno 30 giorni prima della data di consegna dell'estrazione. In caso contrario, la richiesta di variazione sarà presa in carico da ACI per l'estrazione successiva.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili **<INDICARE LA PERIODICITA' (mensile, trimestrale ecc.) >** presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - _____ Euro, oltre IVA, a titolo di rimborso per ciascuna provincia di interesse.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art. 5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT81O0100503211000000200004 BNLIITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
2. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
3. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
4. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità indicate all'art.1.
2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, ai dati PRA forniti da ACI, di compiere atti di commercio di essi, e utilizzarli per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.

3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di “cloud computing”, o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l’uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. E’ vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell’ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l’indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell’ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni previste per il conseguimento delle finalità indicate all’art. 1 della presente Convenzione; l'accertamento di

un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.

4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti, e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma

L' ACI

Data e firma

La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7
(Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità),
11 (Modifiche e Foro competente).=====

Data e firma

La Controparte